

Codice di condotta per i Fornitori

Fruit of the Loom e tutte le sue consociate ("FOTL") si impegnano a condurre le proprie attività secondo i più elevati standard etici a livello commerciale e nel pieno rispetto dei diritti umani e dell'ambiente. Richiediamo lo stesso impegno a tutte le strutture che ci forniscono prodotti, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, appaltatori, licenziatari e altri partner commerciali qualificati (collettivamente denominati "Fornitori"). Questo Codice di condotta per i Fornitori riflette gli standard che garantiscono il rispetto dell'impegno da parte dei Fornitori ed è guidato dai principi delle Convenzioni Fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dal Codice di condotta sul posto di lavoro della Fair Labor Association.

LE PERSONE AL CENTRO

Rapporto di lavoro: i Fornitori devono adottare e osservare norme e condizioni di lavoro che rispettino i lavoratori e ne tutelino almeno i diritti previsti dalle normative e dai regolamenti nazionali e internazionali in materia di lavoro e previdenza sociale.

Salute e sicurezza: i Fornitori devono predisporre un ambiente di lavoro sano e sicuro, che consenta di prevenire eventuali incidenti o rischi per la salute derivanti dallo svolgimento delle varie attività. Tutti gli spazi di lavoro posti sotto la responsabilità dei Fornitori, comprese le camerate di proprietà o gestite dai medesimi, devono essere sicuri, puliti e, in generale, conformi o superiori agli standard applicabili secondo le leggi e la normativa sulla salute e sicurezza in vigore. Gli operatori devono essere opportunamente addestrati ed in possesso delle dotazioni necessarie a svolgere le varie mansioni in condizioni di sicurezza.

Lavoro minorile: i Fornitori non devono impiegare alcun soggetto che sia in età della scuola dell'obbligo prevista dalle norme locali o che non abbia ancora raggiunto l'età legale di ammissione al lavoro. È vietato ai Fornitori impiegare personale di età inferiore a 15 anni, ad eccezione di bambini utilizzati come attori o modelli per la pubblicità dei prodotti e comunque sempre in osservanza delle normative vigenti sul lavoro minorile.

Lavoro coatto: i Fornitori non devono ricorrere a lavoro forzato, compreso tra l'altro lavoro carcerario, lavoro per servitù debitoria, schiavitù o lavoro vincolato. I Fornitori sono tenuti ad adottare le misure necessarie per garantire che le proprie strutture non vengano usate per il traffico di esseri umani, nonché a controllare la propria catena di fornitura al medesimo scopo.

Molestie o abusi: i Fornitori devono trattare tutti i dipendenti con rispetto e dignità. I Fornitori sono tenuti a mettere in atto tutte le misure possibili per evitare che i propri dipendenti siano oggetto di molestie fisiche, sessuali, psicologiche o di abusi.

Non discriminazione: i Fornitori non devono compiere alcun atto discriminatorio nei confronti del proprio personale, tra cui assunzioni, retribuzioni, promozioni, provvedimenti disciplinari, licenziamenti o pensionamenti in base a criteri di genere, razza, religione, età, disabilità, orientamento sessuale, nazionalità, affiliazione sindacale, opinioni politiche, gruppi sociali o etnia.

Orario di lavoro: i Fornitori non devono chiedere ai propri dipendenti di superare le ore di lavoro normali e straordinarie previste per legge. Per nessun motivo l'orario lavorativo settimanale può superare 48 ore e al personale deve essere concesso un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni lavorativi. Tutti gli straordinari devono essere consensuali. I Fornitori non possono far ricorso agli straordinari come prassi abituale e sono tenuti a corrispondere al personale un compenso aggiuntivo per tali periodi. Fatto salvo eventuali circostanze eccezionali, le ore lavorative massime settimanali, compresi gli straordinari, non possono essere superiori a 60.

Retribuzione: ogni dipendente ha diritto a ricevere una retribuzione regolare per settimana lavorativa che sia sufficiente a soddisfare i suoi bisogni primari e a fornire un guadagno discrezionale. I Fornitori si impegnano a corrispondere ai dipendenti la tariffa salariale minima o quella mediamente vigente in ambito locale, a seconda di quale sia la tariffa più alta, in adempimento agli obblighi contrattuali di legge, nonché eventuali benefit aggiuntivi previsti per legge o per contratto di lavoro. Qualora il compenso sia tale da non permettere il soddisfacimento dei bisogni primari del personale e non fornisca un qualche guadagno discrezionale, i Fornitori sono tenuti a mettere in atto i provvedimenti necessari per raggiungere gradualmente un livello soddisfacente dei compensi.

Libertà di associazione e contrattazione collettiva: i Fornitori devono riconoscere e rispettare i diritti dei lavoratori alla libertà di associazione e di contrattazione collettiva.

ATTENZIONE AL PIANETA

I Fornitori sono tenuti ad adottare tutte le misure del caso per ridurre al minimo l'impatto negativo delle proprie attività sull'ambiente. Come minimo, i Fornitori sono tenuti a rispettare tutte le leggi nazionali ed internazionali applicabili in materia di protezione ambientale, compresa la conservazione e lo smaltimento di sostanze pericolose, nonché a condurre le proprie attività in modo da ridurre al minimo i consumi energetici e la produzione di rifiuti, ottimizzando l'uso di risorse naturali e privilegiando il riciclaggio dei materiali.

AUTENTICITÀ DEI PRODOTTI

Rispetto delle leggi: oltre a soddisfare i requisiti del presente Codice di condotta, i Fornitori sono tenuti all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore relativamente alle proprie attività.

Etica aziendale: La corruzione, l'estorsione, l'appropriazione indebita o la falsa dichiarazione delle fonti di prodotti o materiali da parte dei Fornitori, in qualsiasi forma, sono severamente vietate. Tale divieto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'offerta o l'accettazione di bustarelle in cambio di vantaggi indebiti o impropri e della mancata rivelazione delle fonti di materie prime su richiesta. Qualsiasi violazione di tale divieto può essere causa di immediata esclusione del Fornitore da parte di FOTL e di denuncia alle autorità.

Subfornitori: i Fornitori non devono servirsi di subfornitori per la produzione di articoli o componenti a marchio FOTL senza la previa approvazione scritta di FOTL e solo a patto che i subfornitori si siano impegnati per iscritto a rispettare il presente Codice di condotta.

Rispetto delle disposizioni doganali: i Fornitori devono osservare tutte le leggi vigenti in materia doganale, nonché mettere in atto tutti i programmi necessari a prevenire il trasbordo illegale dei prodotti.

Sicurezza: i Fornitori devono attuare opportune procedure di sicurezza contro l'introduzione di carichi non dichiarati (ad esempio, sostanze illecite o di contrabbando) nelle spedizioni dei prodotti FOTL, comprese tra l'altro le procedure di spedizione previste dal Programma di partenariato doganale-commerciale contro il terrorismo (Customs-Trade Partnership Against Terrorism - C-TPAT) per le spedizioni negli Stati Uniti.

ATTUAZIONE E APPLICAZIONE


Requisiti di affissione: I Fornitori si impegnano ad affiggere questo Codice di condotta in un luogo ben visibile e accessibile a tutti i dipendenti e visitatori in lingue comprensibili a tutti i dipendenti, compresi i lavoratori migranti stranieri. I Fornitori sono tenuti a comunicare e addestrare tutto il personale su base annuale in merito al presente Codice etico.

Conservazione della documentazione: i Fornitori devono mantenere una documentazione completa e accurata riguardo a tutti gli elementi del presente Codice di condotta in modo da poterne verificare l'osservanza.

Linee guida per i Fornitori; Manuale di Social Compliance dei licenziatari: ove applicabile, i Fornitori devono attenersi a quanto previsto nelle Linee guida per i Fornitori e/o nel Manuale di Social Compliance dei licenziatari, reperibili nel sito aziendale di FOTL all'indirizzo www.fotlinc.com.

Valutazioni e azioni correttive: FOTL utilizza auditor interni e indipendenti per eseguire valutazioni in loco e/o virtuali al fine di accertare la conformità con il presente Codice di condotta. I Fornitori sono tenuti a garantire la massima collaborazione e a rendere disponibile tutta la documentazione dettagliata a scopo di verifica. I Fornitori devono collaborare con FOTL per studiare eventuali misure correttive da attuare in modo ragionevole in caso di non conformità.

Segnalazione di violazioni: Eventuali sospette violazioni del presente Codice di condotta devono essere segnalate telefonicamente al reparto FOTL responsabile, ovvero il Corporate Social Responsibility Department, al numero +1-270-935-2588, via e-mail all'indirizzo code@fotlinc.com, o scannerizzando il codice a destra con un dispositivo mobile. Si prega di fornire informazioni dettagliate sulle parti coinvolte e sulla/e presunta/e violazione/i, nonché sui passi compiuti per risolvere direttamente la questione, indicando le informazioni di contatto per comunicare in modo confidenziale in merito al problema. È severamente vietato mettere in atto qualsiasi azione di rappresaglia contro chiunque denunci eventuali violazioni del presente Codice etico o nei confronti di chi collabori o partecipi alle indagini relative. Qualsiasi azione di rappresaglia dovrà essere prontamente denunciata a FOTL come descritto in precedenza.



Versione: febbraio 2022



VANITY FAIR.

JERZEES.